

# **Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)**

**Modifica del 2 giugno 2008**

---

*Il Tribunale federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001<sup>1</sup> sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

*Art. 29*                    **Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio**  
(art. 16 LPers)

<sup>1</sup> Il Tribunale federale versa una compensazione del rincaro e un aumento reale dello stipendio corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio federale per il personale dell'amministrazione generale della Confederazione.

<sup>2</sup> L'indennità di residenza e l'assegno di custodia sono adattati in modo corrispondente a quelli dell'amministrazione generale della Confederazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 2 giugno 2008.

2 giugno 2008

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Arthur Aeschlimann

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

<sup>1</sup>    **RS 172.220.114**

